



COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 24 del 16.05.2014

Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO
PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì sedici del mese di maggio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GRITTI CAMILLA	Presente	PAPARUSSO MICHELE	Presente
NODARI DEMIS	Presente		
DRERA SEVERINA	Presente		
CINQUINI MASSIMILIANO	Presente		
BORDIGA RAFFAELE	Presente		
GUZZAGO GIANNA	Presente		
FESTA LAURA	Presente		
GUERRINI MAURIZIO	Presente		
ALGHISI GIOVANNI	Presente		
BARBARESCHI NADIA	Presente		

N. Presenti: 11

N. Assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott.ssa Camilla Gritti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al punto n. 4 dell'ordine del giorno: "Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Determinazione aliquote e detrazione per l'applicazione della componente TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) - anno 2014", e cede la parola all'Assessore al bilancio, Drera S., per relazionare in merito.

RELAZIONA QUINDI L'ASSESSORE DRERA S., il quale dichiara quanto segue: "Il Consiglio Comunale è chiamato oggi ad approvare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione della componente TASI per l'anno 2014. La legge di stabilità 2014 ha istituito l'*imposta unica comunale* (IUC). In realtà, a dispetto dell'aggettivo utilizzato nella denominazione (appunto "unica") si compone di tre distinti tributi: TARI, TASI, IMU. Se possiamo dire che per l'IMU nulla cambia, che per la TARI si ricalca la TARES 2013, i problemi sorgono per la TASI. La TASI viene definita dal legislatore come una componente della IUC diretta alla copertura dei servizi indivisibili dei comuni: il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte e di aree edificabili a qualsiasi uso adibiti. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. La base imponibile della TASI è comunque la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU ma il Consiglio Comunale deve individuare i servizi indivisibili e per ognuno di essi indicare i relativi costi. Le difficoltà incontrate nella gestione del nuovo tributo sono state molteplici. Innanzitutto dovute alla scarsa chiarezza della norma ma soprattutto nella complessità obiettiva di far quadrare i conti con l'incertezza dovuta alla sua concreta applicazione. Infatti la TASI, istituita per far fronte alla cancellazione dell'IMU sulla prima casa, colpirà tutti coloro che posseggono o detengono a qualsiasi titolo un fabbricato (compresa la prima casa), un'area fabbricabile, un capannone industriale ad esclusione dei terreni agricoli. La TASI dovrà garantire, come detto, il finanziamento di servizi comunali indivisibili. La scelta del Comune è stata quella di calmierare gli effetti della nuova tassa su tutti i contribuenti cercando, laddove possibile, di non appesantire l'imposizione su categorie già fortemente gravate dalla tassa sugli immobili. La nostra Amministrazione, pertanto, è partita dall'individuazione dei servizi indivisibili da finanziare con la nuova tassa con un occhio, ovviamente, alle minori risorse derivanti dalla cancellazione dell'IMU sulla prima casa che quest'anno, corre precisare, non verrà rimborsata dallo Stato. Lo *step* successivo è stato quello di individuare le aliquote che devono essere applicate alle varie categorie cercando, come detto, di determinare un carico fiscale che non pendesse su alcuni soggetti in maniera sproporzionata rispetto agli altri. Lo sforzo compiuto e, non è stato facile, è stato quello di ridurre al massimo la "varietà" delle aliquote per cercare di venire incontro al contribuente e non generare confusione. E' stata introdotta una detrazione di 30 euro a favore delle abitazioni principali con rendita catastale inferiore o uguale a 250 euro con esclusione delle relative pertinenze, e ciò per agevolare i ceti meno abbienti. Infatti la stortura della nuova tassa è che il peso fiscale, confrontato con l'IMU, aumenta al diminuire della rendita mentre diminuisce all'aumentare della stessa. E l'introduzione della seguente detrazione ha appunto la finalità di calmierare questa anomalia di cui lo Stato non ha assolutamente tenuto conto. In sostanza per la prima casa e per le relative pertinenze, una per ciascuna categoria, a Castelvovati si applicherà l'aliquota del 2,4 per mille rispetto al 3,3 previsto dalla legge. Come detto è stata prevista una detrazione di 30 euro per la sola abitazione principale con rendita inferiore o uguale a 250 euro. E' stato previsto di applicare l'aliquota dello 0,80 per mille ai villini e alle case in quanto sulle stesse grava un'aliquota IMU pari al 6 per mille (quota massima consentita). Per tutte le restanti fattispecie imponibili, ad esclusione delle banche e assicurazioni che pagheranno il 2,4 per mille, è stato previsto di applicare l'aliquota del 1 per mille. Infine, come già anticipato in precedenza, anche gli inquilini dovranno partecipare al finanziamento dei servizi indivisibili con una quota pari al 30% del tributo complessivamente dovuto. Ciò significa che i proprietari di immobili locati saranno parzialmente sgravati dal pagamento della seguente tassa (la loro quota di contribuzione sarà pari al 70%).

Concludo dicendo che le scadenze previste per il pagamento della TASI sono il 16 giugno e il 16 dicembre con possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 16 giugno".

CHIESTA ED OTTENUTA LA PAROLA, IL CONSIGLIERE ALGHISI G. dichiara quanto segue: "Chiedo all'Assessore un chiarimento che ho già chiesto in sede di Commissione, ma per il quale non ricordo più qual è stata la risposta che mi è stata data, nel caso di un appartamento sfitto, cosa deve pagare il proprietario?"

CHIESTA E OTTENUTA LA PAROLA L'ASSESSORE DRERA dichiara quanto segue: "Rispondo alla domanda posta dal Consigliere Alghisi. Per quanto riguarda la TASI, preciso che sulla seconda casa viene calcolata con aliquota al 1 per mille mentre sulle stesse verrà applicata l'IMU con aliquota al 9 per mille".

DOPODICHE',

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al bilancio, Drera S., così come sopra riportata;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come sopra riportati;

VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

RICHIAMATO il comma 639 dell'art. 1 Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che stabilisce che la TASI è una componente dell'Imposta Unica Comunale IUC definendola quale tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili;

CONSIDERATO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. -, approvato con propria precedente deliberazione in data odierna, in vigore dal 01 gennaio 2014 e delle sue componenti;

ESAMINATI in particolare i commi dal 669 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 147/2013 con i quali vengono stabiliti i presupposti impositivi, i criteri e le modalità per l'individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile, delle riduzioni e/o esenzioni nonché tutti gli aspetti necessari alla determinazione del tributo;

VISTO il comma 676 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che stabilisce quanto segue: *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;*

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di

cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

VISTO il comma 678 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che stabilisce che *“Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo”*;

CONSIDERATO che il combinato disposto dei commi 682 e 683 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RAVVISATA l'opportunità di prevedere l'applicazione per l'anno di imposta 2014 delle seguenti aliquote TASI:

- Abitazione principale (da cat. A/2 a cat. A/7) e pertinenze della stessa (cat. C2, C6, C7) una pertinenza per categoria catastale.....2,4 per mille;
- Abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze della stessa (cat. C2, C6, C7) una pertinenza per categoria catastale0,8 per mille;
- Fabbricati classificati in cat. C/6 e D/5.....2,4 per mille;
- Per tutte le restanti fattispecie imponibili.....1 per mille;

RITENUTO di stabilire l'applicazione della detrazione per la sola abitazione principale con rendita catastale inferiore o uguale a € 250,00, escluse le relative pertinenze, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, nella misura di € 30,00;

INDIVIDUATI i seguenti servizi indivisibili, con relative spese, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, come da seguente elenco dettagliato:

- servizio “manutenzione ordinaria del patrimonio indisponibile” - € 47.400,00;
- servizio “gestione, funzionamento e manutenzione cimitero” - € 14.000,00;
- servizio “illuminazione pubblica” - € 185.800,00;
- servizio “Anagrafe, stato civile, elettorale” - € 38.500,00;
- servizio “Polizia Locale” - € 65.300,00

per un totale complessivo di € 351.000,00;

DATO ATTO che, per l'anno 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell'1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato la D.Lgs. n. 360/1998 deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *“disciplinare con*

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del 29 aprile 2014 del Ministro dell'Interno il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 31.07.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali di cui all'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dell'Area Economico-Tributaria-Finanziaria, Dott. Ennio Locardo, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

RILEVATO altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile di Ragioneria in ordine al rilascio del parere di regolarità contabile;

CON voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Alghisi G., Barbareschi N.), espressi per alzata di mano, da n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI DETERMINARE**, con decorrenza dall'01.01.2014, le seguenti aliquote per l'applicazione della componente Tributo Servizi Indivisibili - TASI:
 - Abitazione principale (da cat. A/2 a cat. A/7) e pertinenze della stessa (cat. C2, C6, C7) una pertinenza per categoria catastale.....2,4 per mille;
 - Abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) e pertinenze della stessa (cat. C2, C6, C7) una pertinenza per categoria catastale0,8 per mille;
 - Fabbricati classificati in cat. C/6 e D/5.....2,4 per mille;
 - Per tutte le restanti fattispecie imponibili.....1 per mille;
- 3) **DI DETERMINARE**, con decorrenza dall'01.01.2014, la seguente detrazione per l'applicazione della componente Tributo Servizi Indivisibili - TASI:

detrazione per abitazione principale con rendita catastale inferiore o uguale a € 250,00, escluse le relative pertinenze: € 30,00

- 4) **DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili, con relative spese, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, come da seguente elenco dettagliato:
- servizio "manutenzione ordinaria del patrimonio indisponibile" - € 47.400,00;
 - servizio "gestione, funzionamento e manutenzione cimitero" - € 14.000,00;
 - servizio "illuminazione pubblica" - € 185.800,00;
 - servizio "Anagrafe, stato civile, elettorale" - € 38.500,00;
 - servizio "Polizia Locale" - € 65.300,00
- per un totale complessivo di € 351.000,00, pari al gettito TASI stimato per l'anno 2014;
- 5) **DI DARE ATTO** altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento Imposta Unica Comunale – I.U.C. – approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;
- 6) **DI INVIARE** la presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti unanimi, favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, da n. 11 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. 267/2000.

- DEL CONSIGLIO COMUNALE
 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2014.


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO (AREA ECONOMICA - FINANZIARIA - TRIBUTARIA)

favorevole

non favorevole

con le seguenti motivazioni:

Li, 12 MAG 2014



Il Responsabile del servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA (art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

favorevole

non favorevole

con le seguenti motivazioni

OVVERO

- attestazione che la presente delibera non necessita del parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li, 12 MAG 2014



IMPEGNO N. _____

L'istruttore addetto

Il Responsabile di ragioneria

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Dott.ssa Camilla Gritti



Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 2. 0 MAG. 2014 al 0.4 GIU. 2014 (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Castelvati, 2. 0 MAG. 2014

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Castelvati 2. 0 MAG. 2014

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è divenuta esecutiva il giorno.....

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio